

**Approvato dal Commissario Straordinario il 12/05/2011
modificato il 6/10/2011 (autorizzazione n. 50)**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Omnicomprensivo Europeo di Arconate e Buscate
Via delle Scuole, 20 - 20020 Arconate (MI) Tel. 0331 800385 - Fax 0331 801458

Cod. Mec.: MIIC84000T e-mail: segreteria@omnicomprensivoeuropeo.it

sito: <http://www.omnicomprensivoeuropeo.it>

**REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA
CON ESPERTI, DI CUI AGLI ART. 33 E 40 DEL D.I. 44/2001 E ALL 'ARTICOLO 7,
COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

- *Visto* l'art. 21 della L.15 marzo 1997, n.59;
- *Visto* il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;
- *Visto* l'art. 33, comma "g" del D. M. 1° febbraio 2001, n° 44 del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche";
- *Visto* il D.I. n.44 del 1/2/2001 e in particolare l'art.40 contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- *Visto* l'art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
- *Vista* la Circ. Prot. 2003/34029 del 27/02/2003 dell' Agenzia delle Entrate -Ufficio del Direttore;
- *Vista* la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)
- *Visto* il POF approvato dal Collegio dei docenti;

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008)
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. Il DS, ricevuta la richiesta dal Collegio dei Docenti e verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione, tenendo conto delle mansioni esigibili ovvero dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane al suo interno, decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.

2. In relazione alla richiesta, il DS tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge determina **durata, luogo, oggetto e compenso** per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

3. Il Dsga verifica la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti

Art. 3

(Avviso di bando)

1. La selezione dell'esperto avviene attraverso bando pubblico, con conseguente formulazione di appositi elenchi di candidati, distinti per settori specifici.

2. [Gli esperti esterni possono concorrere per un massimo di due progetti. E' data, inoltre, facoltà dell'amministrazione di riservare un progetto a esperti di età inferiore a 30 anni, che non abbiano mai svolto attività presso il nostro istituto, per dare opportunità e favorire un ricambio.](#)

3. Nell'avviso di bando, da pubblicarsi con cadenza triennale entro il mese di Luglio dell'anno di riferimento, a partire dal 2011/12, devono essere evidenziati i seguenti elementi:

- a) **definizione dell'oggetto** dell'incarico, con il riferimento al POF;
- b) **specifici requisiti** culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) **durata e luogo** dell'incarico;
- d) modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) **compenso** per la prestazione (adeguatamente motivato ai sensi del D.I. 326/95 e la circolare del Ministero del Lavoro 101/97).

3. **Nel medesimo avviso** è individuato **un termine** per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

4. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4
(Procedura comparativa)

1. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico nomina un'apposita commissione istruttoria. La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, per la formulazione della graduatoria.

2. La verifica di ammissibilità delle domande sotto il profilo formale avviene considerando il rispetto dei termini di presentazione delle domande e le indicazioni dei dati essenziali e di merito.

3. La valutazione comparativa dei candidati si realizza mediante l'attribuzione dei punteggi previsti per ogni criterio considerato, come di seguito riportato. Nel caso di enti e associazioni il possesso e l'attribuzione dei punteggi è riferita all'esperto designato dall'ente che concretamente assumerà l'incarico. In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minore età anagrafica. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

Criteri	punteggi
Titoli di studio / professionali e di formazione:	Max Pt. 20
• Laurea /Titolo di studio equivalente alla laurea (100%: p 15; 80%: p.12; 60%: p 10)	Pt. 15
• Altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica richiesta (1 solo titolo valutabile).	Pt. 4
• Attestati di formazione inerenti alla qualifica richiesta (1 punto ciascuno) fino ad un massimo di tre	Pt. 3
Pubblicazioni specifiche:	Max Pt. 10
Testi (1 solo titolo valutabile)	Pt. 5
Articoli (0,5 punti per pubblicazione)	Pt. 5
Esperienza maturata nel settore (punti 2 per ogni anno)	Max Pt. 20
Valutazione <i>positiva/molto positiva</i> della prestazione d'opera svolta in precedenza presso questo istituto (<i>positiva pt. 2; molto positiva pt. 4 per anno</i>). (*) (**)	Max Pt. 24
Appartenenza a Cooperative e/o organizzazioni che possano garantire l'immediata sostituzione in caso di impedimento/assenza temporanea.	Pt. 2,5

(*) Ai fini di cui sopra e di quanto previsto al successivo comma 5 del presente articolo, si fa riferimento alla seguente scala di valutazione: molto negativo – negativo – sufficiente – positivo – molto positivo.

(**) Si intende che la valutazione è da riferirsi al solo prestatore d'opera e non all'ente di appartenenza.

4. Al termine delle operazioni di valutazione viene istituita una graduatoria di personale esperto alla quale fare riferimento in caso di attivazione di progetti riguardanti questa disciplina. La graduatoria ha valore triennale, previo aggiornamento annuale dei punteggi degli esperti. Si precisa che un'eventuale valutazione negativa o molto negativa ai sensi della precedente scala di valutazione, da

parte degli organi collegiali della scuola, comporta l'esclusione automatica dalla graduatoria per l'intero triennio.

5. La graduatoria, dopo l'approvazione del Dirigente Scolastico, è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

(Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa)

In deroga a quanto previsto dall'art. 4, il DS può conferire incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di comparazione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art.4
- in caso di collaborazione episodica che si esaurisca in una sola prestazione, non riconducibile a fasi di piani o di programmi del committente.
- in caso di incarico a personale esperto iscritto ad albi professionali e/o associazioni che ne garantiscano la specifica professionalità.
- quando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista ,in quanto una indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in questione.
- per attività di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle nel modo richiesto.

Art. 6

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto, **non superiore a tre mesi**, solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. Il Dsga provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

Il DS o il responsabile del Progetto verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo. Il DS o il responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Art. 8
(Pubblicità ed efficacia)

Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite affissione all'Albo dell'Istituzione scolastica e nel sito web della stessa e/o attraverso altri mezzi di comunicazione. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).

Art. 9

(Assunzione a Regolamento)

Il regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e di aggiornamento per la realizzazione di attività didattiche e formative della scuola e per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione è parte integrante del Regolamento d'Istituto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sig. Giorgio Ukmar Morlacchi

Visto: si pubblici IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ermanno Puricelli